Procedura di selezione per mediatori

civili e commerciali ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m. e i.

Art. 1 – PROCEDURA DI SELEZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino avvia una procedura per la selezione di venti mediatori civili e commerciali da inserire nell'elenco generale mediatori dell'Organismo di mediazione del Foro di Torino, istituito ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28/2010 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. I candidati risultati idonei in base ai criteri specificati nel presente bando e quindi inseriti nella graduatoria finale possono richiedere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo di mediazione del Foro di Torino.

Art. 2 - REQUISITI

Possono accedere alla procedura di selezione coloro che dimostrano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi, anche se con pena condizionalmente sospesa;
- b) non essere in stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, anche se con pena accessoria condizionalmente sospesa;
- c) non essere in stato di interdizione perpetua o temporanea dall'esercizio della professione forense, anche se con pena accessoria condizionalmente sospesa;
- d) non essere o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- e) non avere riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento;
- f) possedere una specifica formazione di almeno 50 ore, e uno specifico aggiornamento almeno biennale, aventi le caratteristiche di cui all'art. 18, comma 2, lett. f) e g) del D.M. n. 180/2010 e successive modifiche, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati ai sensi del medesimo articolo:
- g) essere iscritto nell'albo degli Avvocati di Torino, salvo quanto previsto all'art. 3 dello Statuto dell'Organismo;
- h) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.
- i) essere in regola con l'adempimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente all'anno di selezione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla procedura di selezione.

Non si accettano iscrizioni di candidati con percorsi formativi ancora in corso al momento della presentazione della domanda.

Art. 3 – VALIDITA' DELLA SELEZIONE ED ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI

Il superamento della selezione con esito positivo costituisce titolo per richiedere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo di mediazione del Foro di Torino.

L'iscrizione viene comunque perfezionata e resa definitiva solo dopo il vaglio del competente Ufficio del Registro presso il Ministero della Giustizia. L'Organismo di mediazione non è in alcun modo responsabile del mancato riconoscimento, da parte del Ministero, della validità del titolo formativo (di cui al D.M. n. 180/2010) presentato dall'aspirante mediatore. Il mancato riconoscimento del titolo formativo da parte del Ministero della Giustizia comporta l'impossibilità dell'iscrizione nell'elenco.

Il superamento della selezione con esito positivo non comporta l'automatico inserimento nell'elenco dei mediatori dell'Organismo di mediazione del Foro di Torino.

La richiesta di iscrizione dei mediatori dell'Organismo di mediazione deve essere inoltrata al Consiglio direttivo entro 10 giorni dal deposito della graduatoria finale della procedura di selezione presso la segreteria dell'Organismo di Mediazione, deposito del quale i partecipanti alla selezione verranno informati a mezzo PEC. Decorso il suddetto termine senza che il candidato abbia inoltrato la propria richiesta di iscrizione, l'Organismo provvede allo scorrimento della graduatoria.

La graduatoria finale ha valore sino all'organizzazione di una nuova procedura di selezione.

Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODULO DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione alla procedura di selezione dei mediatori deve essere sottoscritta con firma digitale e presentata mediante trasmissione via PEC alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino all'indirizzo mediazione@pec.ordineavvocatitorino.it.

Non si considerano tempestive le domande pervenute oltre le ore 12,00 del giorno 20.09.2022.

Con la domanda di iscrizione, i candidati devono:

- a) dichiarare la disponibilità ad operare per l'Organismo;
- b) depositare fotocopia del documento d'identità, nonché un curriculum sintetico con indicazione specifica dei requisiti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 2 del presente bando;
- c) attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
- d) allegare copia dichiarata conforme all'originale dell'attestazione del percorso formativo svolto, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'ente formatore attestante che il candidato ha frequentato e

superato positivamente un percorso formativo conforme ai requisiti indicati all'art. 2, lett. f) del presente bando.

L'errata o incompleta compilazione della domanda di iscrizione, nonché la mancata allegazione del documento di identità, comporta l'esclusione dalla presente procedura di selezione.

Non vengono accettate iscrizioni di candidati con percorsi formativi ancora in corso al momento della presentazione della domanda.

La mancata presentazione della documentazione attestante il superamento del corso entro i termini stabiliti comporta l'esclusione dalla procedura di selezione.

Con la presentazione della domanda d'iscrizione, il candidato accetta integralmente le regole di procedura di selezione e in particolare quelle descritte nel successivo articolo 7.

All'esito dell'esame della regolarità formale delle domande, l'elenco degli ammessi alla selezione viene pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Torino, alla pagina dedicata all'Organismo.

Art. 5 - ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

I candidati ammessi al colloquio selettivo devono esibire gli originali relativi alle attestazioni del percorso formativo svolto, nonché dare prova del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa in tema di mediazione civile e commerciale.

Art. 6 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla procedura di selezione:

- errata o incompleta procedura della domanda di iscrizione;
- mancata allegazione del documento di identità valido;
- mancato possesso dei requisiti di legge;
- mancato possesso di un idoneo attestato di partecipazione e superamento di un corso di formazione di cui all'art. 2, lett. g) del presente bando;
- mancato possesso dei requisiti soggetti ad autocertificazione;
- rinuncia volontaria alla partecipazione.

Art. 7 – PROVA DI SELEZIONE - COLLOQUIO SULLA MEDIAZIONE

La procedura di selezione prevede due prove da parte dei candidati.

Le prove dei candidati sono valutate da commissari individuati dal Consiglio dell'Ordine in base alla loro esperienza e competenza in materia di mediazione.

Il nominativo dei Commissari viene reso pubblico prima dell'inizio della prova scritta.

I candidati per i quali è stata verificata la regolarità dell'iscrizione alla presente procedura di selezione sono ammessi a sostenere le prove di selezione come di seguito descritte:

- 1. PROVA SCRITTA (TEST) tenuta presso l'aula e all'orario comunicati successivamente sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella pagina dedicata all'Organismo;
- 2. COLLOQUIO SULLA MEDIAZIONE tenuto in data che viene comunicata successivamente ai soli candidati che hanno superato la prova scritta.

Il test è composto da n. 60 domande a risposta multipla, riguardanti le tecniche della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, la legislazione italiana vigente e il Regolamento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Il candidato ha a disposizione 45 minuti per lo svolgimento della prova.

Alla risposta esatta viene assegnato 1 punto, alla risposta errata o non data 0 punti.

Il test è valutato con un voto espresso in sessantesimi.

Considerata l'alta professionalità richiesta per svolgere l'incarico di mediatore presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nonché la sua particolare delicatezza, è valutato sufficiente il candidato che ha raggiunto un punteggio non inferiore a 52/60.

I candidati che superano il test sono ammessi alla prova orale (colloquio sulla mediazione).

Il colloquio ha ad oggetto le esperienze del candidato in materia di mediazione, il suo curriculum professionale e di studi e l'aspetto motivazionale. I commissari possono anche richiedere una simulazione di una procedura di mediazione.

Il colloquio ha una durata orientativa di 30 minuti e viene condotto da tre commissari.

Il colloquio è valutato con un voto in sessantesimi espresso di concerto dai tre commissari.

Sono utilmente collocati in graduatoria i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo di almeno 88/120 (inteso quale sommatoria dei due voti, espressi in sessantesimi, delle due prove d'esame). A parità di punteggio, prevale l'anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 8 - GRADUTATORIA FINALE

Al termine di tutti i colloqui viene stilata la graduatoria, comunicata agli interessati dalla Segreteria Amministrativa tramite PEC.

La graduatoria finale viene depositata presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

I candidati che non hanno superato la prova di selezione vengono informati tramite e-mail dalla Segreteria Amministrativa.

La graduatoria finale ha valore sino all'organizzazione di una nuova procedura di selezione.

Torino, lì 27 luglio 2022.

Il Consulio dell'Ardine degli Avvocati di Torino

